

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 OTTOBRE 2026 – ORE 10:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
21 OTTOBRE 2026 – ORE 10:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mare Group S.p.A. ("**Mare Group**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede straordinaria, per il giorno 20 ottobre 2026 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 21 ottobre 2026 allo stesso orario, in seconda convocazione.

Si ricorda che come previsto nell'avviso di convocazione, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**").

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Proposta di modifica degli articoli 12-*bis* (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto), 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti), 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori), 27 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (OPA Endosocietaria) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale e introduzione degli articoli 6-*bis* e 6-*ter* nello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. **Proposta di modifica degli articoli 12-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto), 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti), 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori), 27 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (OPA Endosocietaria) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte.

Motivazioni delle proposte di modifica statutaria

Al fine di approvare le modifiche necessarie per l'adeguamento dello statuto sociale alle recenti modifiche normative intervenute ai sensi del Decreto legislativo del 27 marzo 2026, n. 47 (il "**Decreto**"), attuativo della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere alla revisione e all'integrazione di taluni altri articoli del vigente statuto sociale della Società.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'analisi e valutazione dell'Assemblea le seguenti modifiche:

- **articolo 12-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto):** la proposta di modifica dei commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 12-bis tiene conto dei contenuti del Decreto che, intervenendo sul Titolo II, Parte IV del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") relativa alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio prevede, *inter alia*, talune modifiche all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (Obbligo di acquisto) e 111 (Diritto di acquisto) del TUF.
- **articolo 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti):** la proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 13 ha carattere meramente redazionale ed è volta a perfezionare il testo dello statuto sociale.
- **articolo 16 (Intervento e voto):** la proposta di modifica al comma 4 dell'articolo 16, nonché l'introduzione dei commi 5, 7 e 8 ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle disposizioni introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di assemblea degli azionisti e rafforzando gli strumenti di partecipazione in assemblea degli aventi diritto al voto. In particolare, la modifica al comma 4 segue l'abrogazione dell'articolo 135-undecies.1 del TUF e recepisce quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, riconoscendo espressamente la facoltà della Società di designare, per ciascuna assemblea, un rappresentante designato al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti.

Il nuovo comma 5, in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 125-bis.1 del TUF, introduce la possibilità per la Società di prevedere l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega di voto al rappresentante designato, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

I nuovi commi 7 e 8 disciplinano rispettivamente il diritto di integrazione delle materie da trattare all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, nonché il diritto degli aventi diritto al voto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dello svolgimento dell'assemblea.

- **articolo 21 (Nomina degli amministratori):** la proposta di modifica ai commi 1, 3, 10 e 14 dell'articolo 21 ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di *governance* e rafforzando il presidio sui requisiti soggettivi che gli amministratori devono possedere non solo al momento della loro nomina, ma per tutta la durata del mandato. Le modifiche si inseriscono in un più ampio processo di allineamento della *governance* societaria ai principi di trasparenza, integrità e indipendenza degli organi sociali.
- **articolo 27 (Collegio Sindacale):** la proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 27 ha lo scopo di adeguare il testo statutario alle novità introdotte dal Decreto, recependo le novità normative in materia di *governance* e rafforzando il presidio sui requisiti soggettivi che i sindaci devono possedere non solo al momento della loro nomina, ma per tutta la durata del mandato. Le modifiche si inseriscono in un più ampio processo di allineamento della *governance* societaria ai principi di trasparenza, integrità e indipendenza degli organi sociali.

Conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 dello statuto sociale

Il Decreto è altresì intervenuto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all'articolo 106 del TUF, abrogando i commi 1-bis e 1-ter e introducendo, quale unico presupposto idoneo a far sorgere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, la soglia del 30%.

A tal riguardo, la Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, recante la clausola in materia di offerta pubblica di acquisto da inserire negli statuti delle società Euronext Growth Milan, prevede l'applicazione per richiamo volontario, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan. Alla data odierna, tuttavia, la Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan non risulta ancora aggiornata con le modifiche introdotte dal Decreto.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega per procedere alla modifica dell'**articolo 12 (OPA Endosocietaria)** dello statuto sociale, in conformità e a seguito degli aggiornamenti che Borsa Italiana S.p.A. apporterà al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan per recepire le novità legislative introdotte dal Decreto.

Testo delle modifiche e integrazioni statutarie proposte

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica e di nuova introduzione nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, debitamente evidenziate in rosso per le eliminazioni e in blu per le aggiunte.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 12-bis – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto	Articolo 12-bis – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto
12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.	12-bis.1. [testo invariato]
12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.	12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.
12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.	12-bis.3 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui in sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari (a) al corrispettivo dell'offerta ove sia stata promossa un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria e l'obbligo e il diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 consegua a tale offerta ovvero, in caso contrario, (b) al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei)

	mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.
12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.	12-bis.4. [testo invariato]
12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non gli articoli 108 e 111 TUF non siano altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF applicabili direttamente all'offerta e/o alla Società.
12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 13 – Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti	Articolo 13 – Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti
13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).	13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).
13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto	13.2. [testo invariato]

dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.	
13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.	13.3. [testo invariato]
13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.	13.4. [testo invariato]

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 16 – Intervento e voto	Articolo 16 – Intervento e voto
16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.	16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purchè purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.
16.2. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e quindi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione ed indicando i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, essere informati in tempo reale e votare, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.	16.2. [testo invariato]
16.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	16.3. [testo invariato]
16.4. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.	16.4. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto

Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.	previsto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF. La Società può designare, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
[testo non presente]	16.5. Alla luce di quanto dall'art. 125-bis.1 del TUF, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante di cui al Paragrafo 16.3. che precede, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
16.5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 4, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.	16.5. 16.6. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 4, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
[testo non presente]	16.7. Salvo che nei casi nei quali non sia già direttamente applicabile l'art. 126-bis del TUF, i Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale possono richiedere, entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono

	essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo Amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
[testo non presente]	16.8. Salvo che nei casi nei quali non sia già direttamente applicabile l'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, secondo le modalità e nei limiti di volta in volta riportati nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 21 – Nomina degli amministratori	Articolo 21 – Nomina degli amministratori
21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.	21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Se dopo la nomina gli amministratori perdono i requisiti di onorabilità, sono dichiarati decaduti dalla carica. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3-2, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti. L'amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo dei consiglieri indipendenti nell'organo non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.	21.2. [testo invariato]
21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.	21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta trasmessa al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.	21.4. [testo invariato]
21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un <i>curriculum</i> contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.	21.5. [testo invariato]
21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	21.6. [testo invariato]
21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.	21.7. [testo invariato]
21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.	21.8. [testo invariato]
21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.	21.9. [testo invariato]
21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di	21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, non in possesso dei requisiti di amministratore indipendente, sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di

candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.	voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	21.11. [testo invariato]
21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.	21.12. [testo invariato]
21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.	21.13. [testo invariato]
21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.	21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 2396-undecies c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.
21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	21.15. [testo invariato]
21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.	21.16. [testo invariato]
21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.	21.17. [testo invariato]

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 27 – Collegio Sindacale	Articolo 27 – Collegio Sindacale
27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e	27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di indipendenza , professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 3 , del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.	Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.	27.2. [testo invariato]
27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.	27.3. [testo invariato]
27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.	27.4. [testo invariato]
27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.	27.5. [testo invariato]
27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.	27.6. [testo invariato]
27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	27.7. [testo invariato]
27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.	27.8. [testo invariato]
27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi	27.9. [testo invariato]

ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.	
27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	27.10. [testo invariato]
27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	27.11. [testo invariato]
27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.	27.12. [testo invariato]
27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.	27.13. [testo invariato]
27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.	27.14. [testo invariato]
27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.	27.15. [testo invariato]
27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.	27.16. [testo invariato]

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione;

Mare Group S.p.A.

Cap. Soc. € 5.123.467,00 i.v. | **P.IVA** IT07784980638

Sede Legale Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. +39 081 8036677
Fax +39 081 3177513

www.maregroup.it
info@maregroup.it

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla proposta di modifica degli articoli 12-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto), 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti), 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori), 27 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (OPA Endosocietaria) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

delibera

1. di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare, le modifiche degli articoli 12-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto), 13 (Obblighi di comunicazione e delle partecipazioni rilevanti), 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori), 27 (Collegio Sindacale) del vigente statuto sociale così come riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando la loro inclusione nello statuto sociale;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché provveda, previa verifica dell'avvenuto aggiornamento della Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan da parte di Borsa Italiana S.p.A., alla modifica dell'articolo 12 (OPA Endosocietaria) dello statuto sociale, in conformità al recepimento nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan delle novità apportate dal Decreto legislativo del 27 marzo 2026, n. 47;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente, facoltà di apportare eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

* * *

2. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale e introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter nello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egredi Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'introduzione nello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") del voto maggiorato, anche in considerazione dell'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), con conseguente modifica e introduzione di talune previsioni dello Statuto qui di seguito illustrate.

In particolare, le modifiche proposte e, dunque, l'introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie, permetteranno alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l'azionariato dell'Emittente), i quali, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società. Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio-lungo periodo avviene, infatti, riconoscendo un voto maggiorato all'azionista "fedele", all'azionista cioè che abbia dato e dia prova di fedeltà alla Società attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo ininterrotto del proprio possesso azionario. Inoltre, secondo la struttura prevista del voto maggiorato, agli attuali azionisti (intesi gli azionisti che detengono le azioni della Società alla data della record date prevista per l'Assemblea in oggetto) sarà data la possibilità, ai termini e alle condizioni meglio descritte nel proseguo della presente relazione illustrativa, di beneficiare della maggiorazione del voto in via immediata.

Sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e, per l'effetto, non siano soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 127-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 s.m.i. ("**TUF**") e nella relativa regolamentazione di attuazione, come indicato nella suddetta massima notarile, gli statuti possono comunque attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell'articolo 2351, comma 3, c.c. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate.

In linea di principio, i medesimi diritti "diversi" che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell'articolo 2348 c.c. possono altresì essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni o anche in dipendenza di ulteriori situazioni afferenti ai soci stessi. Di talché, le modifiche che si intendono proporre per introdurre l'istituto della maggiorazione del diritto di voto non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari, ma – applicando il principio espresso nella massima notarile – determinano la facoltà, rimessa a tutti gli azionisti della Società, di poter beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, derogando al principio "*one share – one vote*".

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter riprodurre nello statuto sociale, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall'articolo 127-*quinquies* del TUF, così come recentemente modificato dalla Legge Capitali, che contiene una disciplina analitica (applicabile invero alle sole società con azioni quotate su un mercato regolamentato) dell'istituto della "maggiorazione del voto".

Peraltro, in assenza di norme specifiche applicabili alla Società e nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, la maggiorazione del diritto di voto oggetto della presente relazione verrà realizzata mediante l'implementazione delle norme, attuative dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, di cui al Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11791 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

A tali fini, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, di modificare lo Statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

1. Entità del beneficio, vesting period e diritto reale legittimante

Si propone, innanzitutto, di adottare l'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di:

- 1) 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al soggetto alla *c.d. record date* dell'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2026 in prima convocazione e che la ricorrenza di tale presupposto sia attestata da apposita comunicazione attestante il possesso azionario alla *c.d. record date* rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente (la "**Maggiorazione Immediata**");
- 2) 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, diverso da chi beneficia della Maggiorazione Immediata, per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Società (la "**Maggiorazione Ordinaria**");
- 3) 1 (un) voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi, successivo al periodo indicato nel punto 2) che precede in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco tenuto dalla Società ovvero, con riferimento ai soggetti che hanno maturato la Maggiorazione Immediata, successivo al decorrere di 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione nell'elenco tenuto dalla Società, fino ad un massimo di 10 (dieci) voti per azione (la "**Maggiorazione Rafforzata**").

Per quanto attiene la Maggiorazione Immediata, coloro che detengono azioni della Società alla *record date* relativa all'Assemblea degli azionisti chiamata a deliberare sull'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, avranno diritto alla Maggiorazione Immediata del proprio voto – relativamente alle sole azioni Mare Group detenute in quel momento – dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Società previa espressa richiesta da parte dell'azionista (l' "**Elenco Speciale**"). Tale richiesta, al fine di stabilire un limite temporale alle richieste anche al fine di determinare una *cut-off date* che consenta di attribuire certezza alla composizione dell'azionariato e dei diritti di voto in circolazione, dovrà pervenire alla Società entro una finestra temporale di 30 giorni di mercato aperto dalla messa a disposizione al pubblico del modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, messa a disposizione che sarà comunicata al mercato mediante diffusione di apposito comunicato stampa successivamente all'iscrizione delle delibera nel registro delle imprese e alla conclusione del periodo di esercizio del diritto di recesso (il "**Termine di Iscrizione**").

Con riferimento all'entità della maggiorazione del diritto di voto relativamente alla Maggiorazione Immediata, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un primo coefficiente di maggiorazione in linea con la disciplina applicabile al mercato primario, pari a 1 (uno) voto aggiuntivo per ciascuna azione (per complessivi 2 (due) voti), sia idoneo anche in quanto in linea con quanto previsto per la Maggiorazione Ordinaria. Pertanto, la Maggiorazione Immediata consente esclusivamente a tutti gli azionisti della Società che siano titolari delle relative azioni alla data della *record date* per l'Assemblea (ovvero il 09 ottobre 2026) di ottenere gli effetti della Maggiorazione Ordinaria in via anticipata.

Per quanto attiene la Maggiorazione Ordinaria, il periodo minimo di detenzione delle azioni della Società sarà determinato in 24 (ventiquattro) mesi per tutti quei soggetti che non siano azionisti alla data della *record date* e, conseguentemente, non siano nelle condizioni di poter beneficiare della Maggiorazione Immediata (ovvero che, pur essendo nelle condizioni di poter beneficiare della Maggiorazione Immediata, non abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale entro il Termine di Iscrizione), che decorrono dalla data di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla Società.

Con riferimento all'entità della maggiorazione del diritto di voto per la Maggiorazione Ordinaria, anche in questo caso, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un coefficiente di maggiorazione pari a 1 (uno) voto aggiuntivo per ciascuna azione (per complessivi 2 (due) voti), sia idoneo in quanto in linea con la disciplina applicabile al mercato principale e effettivamente premiante per gli azionisti che intendono avvalersene.

Per quanto attiene la Maggiorazione Rafforzata, al fine di garantire una maggiore stabilità della compagine societaria, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di fissare il limite massimo della maggiorazione a 10 (dieci) voti per ciascuna azione, così come previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF, comma 2, non ravvisando motivi per ridurre gli effetti positivi della stabile detenzione delle azioni da parte di uno stesso azionista; la proposta misura del beneficio è d'altra parte adeguata al limite massimo disposto, per il voto plurimo, per le società non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile.

Per quanto attiene il periodo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la Maggiorazione Rafforzata, la Maggiorazione Rafforzata sarà acquisita - sia per coloro che hanno richiesto e ottenuto la Maggiorazione Immediata sia per coloro che hanno fatto ricorso alla Maggiorazione Ordinaria - decorsi i 12 (dodici) mesi dalla maturazione prevista, rispettivamente, per la Maggiorazione Immediata o per la Maggiorazione Ordinaria per il terzo voto e di un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di maturazione del voto aggiuntivo precedente per ciascuno dei successivi (*i.e.*, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo voto).

Si propone inoltre di precisare che il beneficio della maggiorazione del voto possa spettare (*i*) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (*ii*) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (*iii*) all'usufruttuario con diritto di voto. Si chiarisce, inoltre, che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisca causa di decadenza dal beneficio.

2. Elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinuncia

Laddove le modifiche statutarie venissero approvate, si ritiene opportuno procedere, al pari di quanto previsto dal Regolamento Emittenti per le società quotate su un mercato regolamentato, all'istituzione di un apposito Elenco Speciale ai fini dell'accertamento dei presupposti della maggiorazione. Per l'iscrizione nell'Elenco Speciale e per l'esercizio del voto maggiorato, l'azionista dovrà, *inter alia*, accompagnare la propria domanda con la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta.

Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte.

Secondo quello che è l'orientamento preferibile, l'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, bensì è assimilabile al libro soci; pertanto, oltre alle disposizioni specifiche per esso dettate dalla normativa sopra richiamata in quanto compatibile, si applicheranno le disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

Tenuto conto delle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere con l'istituzione, nelle forme previste per la tenuta del libro soci, dell'Elenco Speciale in cui saranno iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto (e nel quale saranno altresì indicate le date di iscrizione e le date previste per la maturazione dei diversi voti maggiorati), nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione (*i*) il potere di adottare un regolamento sul voto maggiorato che definisca, in linea con la prassi applicabile anche sul mercato principale, i criteri di tenuta del registro e la disciplina applicabile al voto maggiorato (il "**Regolamento**"), nonché (*ii*) il potere di nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di inserire nello Statuto sociale le seguenti informazioni:

- a) l'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà (*i*) indicare il numero delle azioni per le quali si richiede l'iscrizione (anche limitata a soltanto una parte delle azioni complessivamente di titolarità dell'azionista richiedente), (*ii*) essere accompagnata dalla comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni che attesti la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente e da ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente; e (*iii*) qualora il richiedente non sia una persona fisica, indicare se sia sottoposto al controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante (e della relativa catena di controllo);
- b) la Società procederà alla cancellazione di un soggetto dall'Elenco Speciale (*i*) a seguito di comunicazione del medesimo o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante (il "**Diritto Reale Legittimante**") e/o del relativo diritto di voto; oppure (*ii*) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale potrà in ogni momento richiedere, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società ai sensi della normativa vigente, la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale, rinunciando irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del voto o al periodo di appartenenza continuativa necessario alla maggiorazione del voto, ove non ancora maturato. La maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, a seguito di una nuova iscrizione nell'Elenco

Speciale e del decorso *ex novo* del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 mesi per la Maggiorazione Ordinaria e, successivamente, di 12 mesi per ciascuno dei voti aggiuntivi relativi alla Maggiorazione Rafforzata;

- d) ai fini dell'accertamento della maggiorazione del diritto di voto, salvo che con riferimento alla Maggiorazione Immediata (che matura immediatamente, per i soggetti legittimati, in sede di iscrizione nell'elenco speciale nei termini suddetti) sarà necessaria un'ulteriore comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante il possesso azionario continuativo per tutta la durata del predetto periodo di 24 mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale per la Maggiorazione Ordinaria e, successivamente, di 12 mesi per ciascuno dei voti aggiuntivi relativi alla Maggiorazione Rafforzata;
- e) fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente (i) per coloro che alla c.d. *record date* dell'assemblea straordinaria della Società del 20 ottobre 2026, in prima convocazione (ovvero il 09 ottobre 2026) detengono azioni della Società e che richiedono l'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il Termine di Iscrizione; e (ii) per coloro che alla c.d. *record date* dell'assemblea straordinaria della Società del 20 ottobre 2026, in prima convocazione (ovvero il 09 ottobre 2026) non detengono azioni della Società, ovvero per coloro che non hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il Termine di Iscrizione, al decorso del 24° mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto verrà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (b) la c.d. *record date* di un'eventuale Assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
- f) la Società provvederà, sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto, così da consentire ai propri azionisti di provvedere alle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

3. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Si propone inoltre di specificare nello Statuto sociale che la maggiorazione del voto, ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- c) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante, a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante);
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR (o dal medesimo soggetto) ovvero da un soggetto appartenente al medesimo gruppo;
- e) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- f) trasferimenti infra-gruppo (anche mediante conferimento, fusione e/o scissione) da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- g) ove il Diritto Reale Legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria;
- h) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% (calcolata sui diritti di voto) avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi e dei

legatari o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto o da un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente o mutamento del trustee, o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei discendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo;

- i) trasferimento o conferimento di Azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, anche in via indiretta mediante il trasferimento o conferimento delle partecipazioni nel capitale sociale della società titolare delle Azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, a società in cui il socio controllante sia lo stesso trasferente e/o conferente o a società controllata dal medesimo socio controllante.

Il beneficio del voto maggiorato verrà meno:

- in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito; nonché
- in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia del 5% dei diritti di voto.

Il verificarsi di uno di questi casi comporterà la cancellazione dall'Elenco Speciale, salva la facoltà di procedere a una nuova iscrizione ove ne ricorrano i requisiti.

Si propone di prevedere nello Statuto, la maggiorazione del diritto di voto:

- a) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione ed anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera. Inoltre, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, ai fini del computo del periodo continuativo, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco speciale di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, *mutatis mutandis*.

In tali casi, le nuove azioni acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante, fatto salvo il diritto di rinunciarvi; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale

4. Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza

La maggiorazione di voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre non avrà effetto sui diritti, diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

Valutazioni in merito al diritto di recesso

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione all'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto costituiscono una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, ciò comportando la ricorrenza del diritto di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. g) c.c. in favore degli Azionisti che non abbiano

concorso all'assunzione della deliberazione rilevante.

In virtù di quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, redigendo apposita relazione.

A tal proposito si precisa che, tenuto conto del fatto che i titoli della Società sono scambiati su un sistema multilaterale di negoziazione (i.e., Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, non trova diretta applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, che indica quale criterio di liquidazione la *“media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”*. Il valore di liquidazione delle azioni, dunque, dovrebbe essere determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile, vale a dire tenendo conto *“della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*.

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 2437-ter, co. 2, del codice civile e alle indicazioni suggerite dai “Principi Italiani di Valutazione”, il Consiglio ha provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società applicando, oltre il metodo di mercato, un metodo misto patrimoniale reddituale (che si attestano, comunque, in un range di valutazione inferiore o ricompreso nell'importo che emerge dall'applicazione del metodo di mercato).

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità valutativa consentita dal legislatore - anche in considerazione della prassi seguita dalle società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan – ai fini della determinazione del valore di liquidazione, ha ritenuto opportuno riferirsi anche al “valore di mercato delle azioni” e, in particolare, alla media ponderata del corso di borsa relativo ad un certo arco temporale, in linea con l'impostazione prevista dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile per le società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Ciò in considerazione del fatto che tale metodo appare maggiormente idoneo nelle specifiche circostanze che il prezzo medio di mercato delle azioni rappresenta un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime, come espressamente riconosciuto anche dai “Principi Italiani di Valutazione”.

Per maggiori informazioni in merito ai criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nonché i risultati cui gli stessi sono pervenuti, si rinvia alla relazione sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto precede, secondo la metodologia principale utilizzata per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società tenendo in considerazione l'andamento del corso azionario del titolo registrato nel corso degli ultimi 6 (sei) mesi. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha considerato che il periodo di 6 (sei) mesi antecedente alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci della Società le modifiche statutarie in oggetto (i.e., il periodo compreso tra il 09 marzo 2026 e il 09 settembre 2026) appare idoneo ai fini della determinazione dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi 6 (sei) mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto.

Pur essendo la prassi su Euronext Growth Milan orientata nell'applicazione del “Metodo di Mercato”, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno applicare un ulteriore metodo a supporto della determinazione del prezzo di recesso (i.e. il “Metodo misto patrimoniale reddituale”) tenuto conto che Mare Group ha azioni negoziate in un mercato non regolamentato e quindi soggetto a potenziali limiti, tra cui quello di un mercato potenzialmente poco liquido. In ogni caso si fa rinvio alla relazione sulla determinazione del valore di recesso per una descrizione più puntuale delle ragioni e dei criteri utilizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di determinare il valore di liquidazione delle azioni facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei 6 mesi precedenti la data del 10 settembre 2026 e, pertanto, di quantificare in Euro 4,06 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso.

Si precisa altresì che, al fine di contenere gli impatti di natura finanziaria, a oggi non prevedibili, che potrebbero derivare in capo alla Società, ove la stessa fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti e, quindi, di preservare il valore e le risorse aziendali destinati all'attuazione degli obiettivi strategici, le delibere assembleari aventi ad oggetto l'introduzione del beneficio della maggiorazione del voto e le connesse modifiche statutarie proposte saranno risolutivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda l'ammontare di Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) (l'“**Esborso Massimo**”).]

Pertanto:

- nel caso in cui la suddetta condizione risolutiva non si verificasse, la delibera sarà definitivamente efficace, le dichiarazioni di recesso saranno efficaci e si procederà alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- nel caso in cui, invece, la suddetta condizione si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento (come meglio precisato *infra*) né all'acquisto da parte della Società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

A fini di chiarezza, si precisa che l'Esborso Massimo sarà calcolato facendo riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 del codice civile, qualora la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia preventivamente acquistata dagli altri soci all'esito dell'offerta in opzione e prelazione o collocata presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente residui a carico della Società a valle di tali procedure.

La condizione risolutiva, essendo posta nell'esclusivo interesse della Società, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della medesima.

La Società potrà quindi in qualsiasi caso rinunciare alla condizione risolutiva dell'Esborso Massimo, anche ove avverata. La Società comunicherà al mercato mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* www.maregroup.it l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della condizione risolutiva, essendo inteso che, in ragione della particolare natura di tale condizione, l'accertamento in ordine a quanto precede potrebbe richiedere il completamento della procedura di offerta in opzione e prelazione ai soci e l'eventuale collocamento presso terzi in relazione alle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2437, comma 1, c.c., il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 127-*bis*, commi 2 e 3, del TUF si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, co. 2, del TUF (*i.e.*, la *record date*) e (i) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria della Società chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2437-*bis* c.c., il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta, da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la Società entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera assembleare di modificazione dello statuto sociale presso il competente registro delle imprese, il tutto come meglio precisato nella relazione sulla determinazione del valore di recesso cui si fa rinvio per ogni dettaglio.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* c.c., le azioni saranno preliminarmente offerte in opzione e prelazione agli altri soci ed eventualmente collocate presso terzi. Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, c.c., mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Si ricorda che si darà luogo alla liquidazione delle azioni solo laddove l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'Esborso Massimo. Diversamente, la delibera che ha legittimato il recesso sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento né all'acquisto da parte della Società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-*ter* c.c. e a disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito *internet* della Società www.maregroup.it.

Testo delle modifiche e integrazioni statutarie proposte

Mare Group S.p.A.

Cap. Soc. € 5.123.467,00 i.v. | P.IVA IT07784980638

Sede Legale Via Ex Aeroporto s.n.c. c/o Consorzio Il Sole, Lotto XI
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Tel. +39 081 8036677
Fax +39 081 3177513

www.maregroup.it
info@maregroup.it

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica e di nuova introduzione nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, debitamente evidenziati in rosso per le eliminazioni e in blu per le aggiunte.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 6 – Capitale sociale e azioni	Articolo 6 – Capitale sociale e azioni
6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 5.123.467 (cinquemilioninovecentoventitremilaquattrocentosessantasette) ed è diviso in n. 20.835.251 (ventimilionioctototrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. 6.3. L'assemblea straordinaria in data 1 marzo 2024 ha tra l'altro deliberato di emettere, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, massime n. 1.656.000 (unmilioneisecentocinquantaseimila) azioni ordinarie a servizio di un meccanismo di attribuzione di bonus shares, stabilendo che dette azioni siano assegnate nel rapporto che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore a n. 1 (una) bonus share ogni n. 4 (quattro) azioni sottoscritte o acquistate nel contesto del collocamento delle azioni ordinarie della Società ai fini della quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (anche ad esito dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe), a condizione che i beneficiari medesimi abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte per il periodo che sarà parimenti fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore allo scadere del 12° (dodicesimo) mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, dando mandato al Consiglio di Amministrazione (i) di definire puntualmente il rapporto di assegnazione delle bonus shares e il periodo di detenzione per l'assegnazione medesima e (ii) di stabilire le modalità di accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione delle bonus shares, ivi inclusa la predisposizione di un apposito elenco nel quale dovranno essere iscritti gli azionisti che intendano beneficiare dell'assegnazione di bonus shares, nonché di definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco. 6.4. Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024, a valere sulla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 1°	6.1. [testo invariato] 6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili. <u>Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo Statuto, salvo quanto <i>infra</i> previsto agli articoli 6-bis e 6-ter dello Statuto.</u> 6.3. [testo invariato] 6.4. [testo invariato] 6.5. [testo invariato] 6.6. [testo invariato] 6.7. [testo invariato] 6.8. [testo invariato]

marzo 2024 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 15.468.750

(quindicimilioniquattrocentosessantottmilasettecentocinquanta a) comprensivo di sopraprezzo, da eseguirsi in due tranches di cui la prima per Euro 12.375.000

(dodicimilionitrecentosettantacinquemila) con emissione di massime n. 2.750.000 (duemilionsettecentocinquantamila) azioni ordinarie di nuova emissione, e la seconda opzionale per Euro 3.093.750

(tremilioninovanatremilasettecentocinquanta) mediante emissione di massime n. 687.500

(seicentoottantasettemilacinquecento) azioni che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,249 (zero virgola duecentoquarantanove) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 dicembre 2024 per quanto riguarda la prima tranche ed entro il giorno 30 giugno 2025 per quanto riguarda la seconda tranche, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

6.5. L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2025 ha tra l'altro deliberato di attribuire: (i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere destinate con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, e/o comma 8, del codice civile, come infra meglio specificato, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che: - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale; - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a servizio (i) di piani di incentivazione e/o retention di amministratori, collaboratori, consulenti non dipendenti della Società, né di società controllate e (ii) a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo; - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte nei casi previsti dalla norma medesima, in coerenza con piani di incentivazione e/o di retention; - in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo predisporrà la relazione ivi prevista, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale; - i piani di incentivazione e/o retention - sia per gli amministratori che per i dipendenti - dovranno avere un vesting period pari ad almeno un triennio e dovranno prevedere opportune clausole di "leaver"; (ii) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria a favore di dipendenti della Società o di società controllate, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un importo nominale massimo di Euro 62.500,00, mediante emissione di massime 250.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta

in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria.

6.6. In data 7 marzo 2025, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali Euro 150.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio delle opzioni attribuite in esecuzione del Piano; - le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027; Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options". L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, efficaci dalla data della rispettiva esecuzione.

6.7. L'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 azioni ordinarie, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025- 2027.

6.8. . Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 30 luglio 2026, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 5 febbraio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile e per via progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., per nominali Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie a valore nominale inespresso con

godimento regolare, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari ad Euro 5 (cinque) per azione, di cui Euro 0,25 (zero virgola venticinque) a capitale e Euro 4,75 (quattro virgola settantacinque) a titolo di sovrapprezzo, da sottoscrivere, in una o più tranche, entro il termine ultimo del 30 settembre 2026.	
--	--

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
	<u>Art. 6-bis – Maggiorazione del diritto di voto</u>
	<u>6-bis.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, ciascuna azione dà diritto a voto doppio e, dunque, a due voti per ogni azione, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:</u> a) <u>l'azione sia appartenuta al soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà dell'azione con diritto di voto; nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; nonché usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") alla c.d. record date dell'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2026 (e, pertanto, alla data del 09 ottobre 2026) chiamata a deliberare in merito all'introduzione del voto maggiorato nello Statuto sociale della Società; che la ricorrenza di tale presupposto sia attestata da apposita comunicazione attestante il possesso azionario alla c.d. record date rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e che il soggetto legittimato abbia richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale") entro 30 giorni di mercato aperto dalla messa a disposizione al pubblico mediante apposito comunicato stampa pubblicato tramite SDIR del modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Termine di Iscrizione");</u> b) <u>nei casi diversi dalla lettera a) che precede, l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un Diritto Reale Legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà dell'azione con diritto di voto; nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; nonché usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'iscrizione della richiesta nell'Elenco Speciale;</u>

	c) <u>la ricorrenza del presupposto sub b) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi nell'Elenco Speciale, nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</u> <u>6-bis.2. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio, nelle assemblee in cui sarà legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.</u> <u>6-bis.3. Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente (i) per coloro che alla c.d. <i>record date</i> dell'assemblea straordinaria della Società del 20 ottobre 2026 (e, pertanto, alla data del 09 ottobre 2026) detengono azioni della Società e che richiedono l'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il Termine di Iscrizione, dalla data di iscrizione dell'Elenco Speciale (che consiste nel primo giorno di borsa aperta successivo al Termine di Iscrizione); e (ii) per coloro che alla c.d. <i>record date</i> dell'assemblea straordinaria della Società del 20 ottobre 2026 non detengono azioni della Società, ovvero anche se titolari che non hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il Termine di Iscrizione, al decorso del 24° mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (b) la c.d. <i>record date</i> di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</u> <u>6-bis.4. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo (a) alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale per gli azionisti di cui al punto (i) del Paragrafo 6-bis.3, per i soggetti di cui al Paragrafo 6-bis.1, lettera a), ovvero (b) alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui al punto (ii) del par. 6-bis.3 che precede per tutti gli altri azionisti, a ciascuna azione appartenuta (in forza di un Diritto Reale Legittimante) al medesimo soggetto iscritto</u>
--	---

	<u>nell'Elenco Speciale, e un ulteriore diritto di voto a seguito della maturazione di ciascun successivo periodo di 12 (dodici) mesi, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione (complessivamente, la "Condizione del voto maggiorato").</u> <u>6-bis.5. Laddove la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:</u> (i) <u>2 (due) voti per ciascuna azione (i) per coloro che alla c.d. <i>record date</i> dell'assemblea straordinaria della Società del 20 ottobre 2026 (e, pertanto, alla data del 09 ottobre 2026) detengono azioni della Società e che richiedono l'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il Termine di Iscrizione; e (ii) per coloro che alla c.d. <i>record date</i> dell'assemblea straordinaria della Società del 20 ottobre 2026 non detengono azioni della Società, ovvero anche se titolari che non hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il Termine di Iscrizione, al decorso dei 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;</u> (ii) <u>3 (tre) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta (i) per un periodo continuativo di 36 (trentasei) mesi; ovvero (ii) per un periodo continuativo di 12 (dodici) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale per le persone che hanno beneficiato della maggiorazione ai sensi del precedente 6-bis.1 a);</u> (iii) <u>4 (quattro) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (ii) che precede;</u> (iv) <u>5 (cinque) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (iii) che precede;</u> (v) <u>6 (sei) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (iv) che precede;</u> (vi) <u>7 (sette) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (v) che precede;</u> (vii) <u>8 (otto) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (vi) che precede;</u>
--	--

	<u>(viii) 9 (nove) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (vii) che precede;</u> <u>(ix) 10 (dieci) voti per ciascuna azione qualora la Condizione del voto maggiorato risulti soddisfatta per un periodo continuativo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto al romanino (viii) che precede.</u> <u>6-bis.6. La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).</u> <u>6-bis.7. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati nei seguenti casi:</u> <u>a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;</u> <u>b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</u> <u>c) fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante (ma non negli altri casi di fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante);</u> <u>d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR (o dal medesimo soggetto) ovvero da un soggetto appartenente al medesimo gruppo;</u> <u>e) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, o per la costituzione e/o dotazione di un trust, o fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;</u> <u>f) trasferimenti infra-gruppo (anche mediante conferimento, fusione e/o scissione) da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A</u>
--	--

	<u>tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;</u> g) <u>ove il Diritto Reale Legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria;</u> h) <u>cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% (calcolata sui diritti di voto) avvenuta per effetto di successione per causa di morte a favore degli eredi e dei legatari o di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR (come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF) gestiti da uno stesso soggetto o da un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dotazione di beni in trust i cui beneficiari siano eredi legittimari del disponente o mutamento del trustee, o di trasferimento a titolo gratuito a favore dei discendenti in linea retta del disponente in forza di un patto di famiglia, restando chiarito che la fusione o scissione del controllante il titolare del Diritto Reale Legittimante che non comporti mutamento del soggetto controllante finale non integra cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo;</u> i) <u>trasferimento o conferimento di Azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, anche in via indiretta mediante il trasferimento o conferimento delle partecipazioni nel capitale sociale della società titolare delle Azioni con diritto di voto maggiorato o del Diritto Reale Legittimante, a società in cui il socio controllante sia lo stesso trasferente e/o conferente o a società controllata dal medesimo socio controllante.</u> <u>6-bis.8. La maggiorazione del diritto di voto:</u> a) <u>si estende alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;</u> b) <u>può spettare anche con riferimento alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione ed anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera. Inoltre, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, ai fini del computo del periodo continuativo, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco speciale di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a</u>
--	---

	<u>trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.</u> <u>Analoghi principi si applicheranno con riferimento alle azioni per le quali il diritto alla maggiorazione del diritto di voto sia in corso di maturazione, <i>mutatis mutandis</i>.</u> <u>In tali casi, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento dell'emissione delle nuove azioni con contestuale iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante, fatto salvo il diritto di rinunciare; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) (o in relazione ai diritti di opzione di pertinenza di queste ultime), dal momento del compimento del periodo di titolarità del Diritto Reale Legittimante, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale</u> <u>6-bis.9. La maggiorazione di voto, fatta eccezione rispetto a quanto indicato al paragrafo 6-bis.7 che precede, viene meno:</u> <u>i. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</u> <u>ii. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto.</u> <u>6-bis.10. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di</u>
--	---

	<u>chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, per la Maggiorazione Ordinaria e, successivamente, di 12 (dodici) mesi per ciascuno dei voti aggiuntivi relativi alla Maggiorazione Rafforzata.</u> <u>6-bis.11. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.</u> <u>6-bis.12. La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.</u>
--	--

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
	<u>Art. 6-ter – Elenco Speciale</u>
	<u>6-ter.1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.</u> <u>6-ter.2. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili ed applicabili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'articolo 2421, c.c. e nell'articolo 83-undecies del TUF. Inoltre, l'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società provvede altresì alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto.</u> <u>6-ter.3. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata</u>

	<u>dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.</u> <u>6-ter.4. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</u> a) <u>rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;</u> b) <u>comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;</u> c) <u>d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.</u> <u>6-ter.5. Il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà mettere a disposizione sul sito <i>internet</i> della Società e aggiornare, di volta in volta, un regolamento avente ad oggetto la disciplina del voto maggiorato come prevista dagli art. 6-bis e 6-ter del presente Statuto nonché dalla migliore prassi come di volta in volta applicabile a tale istituto.</u>
--	---

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Art. 13 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti	Art. 13 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti). 13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento	13.1. [testo invariato] 13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in

Euronext Growth Milan e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. 13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. 13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.	volta previsto dalla disciplina medesima); <u>in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la Società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'art. 6-ter dello Statuto.</u> Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. 13.3. [testo invariato] 13.4. [testo invariato]
---	--

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Art. 18 – Competenze e maggioranze	Art. 18 – Competenze e maggioranze
18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. 18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla	18.1. [testo invariato] 18.2. [testo invariato] 18.3 [testo invariato]

legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

18.4. [testo invariato]

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui ~~tale diritto di maggioranza sia previsto~~ tali diritti di maggioranza siano previsti– altresì gli eventuali diritti di voto plurimo e i diritti di voto maggiorato. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo e dai diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Mare Engineering Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale e introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter nello statuto sociale;*
- *preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-ter codice civile per il caso di recesso;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamento,*

delibera

1. *di modificare gli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale di Mare Engineering Group S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
2. *di introdurre i nuovi articoli 6-bis e 6-ter nello statuto sociale di Mare Engineering Group S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
3. *di stabilire che l'efficacia di tali delibere sia risolutivamente condizionata alla circostanza che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso (al termine della relativa procedura di recesso) ecceda complessivamente la somma di Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00), ferma la facoltà di rinuncia alla condizione medesima, come previsto nella relazione degli amministratori;*
4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, (i) per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente e intermediari; e (ii) per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale, nonché, in generale, ogni e più ampio potere finalizzato a dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e a consentire l'attuazione del voto maggiorato, così come introdotto;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, al deposito dello statuto sociale aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse; alla verifica ed accertamento dell'avveramento o della mancanza della condizione risolutiva con relativi adempimenti di pubblicità al competente Registro delle imprese."*

* * *

Salerno, 10/09/2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Marco Bellucci

